

CONFERIMENTO SUPPLENZE DA GRADUATORIA DI ISTITUTO

Si comunica che, tenuto conto di

- Regolamento per il conferimento delle supplenze (DM 131/2007)
- Comunicazione MIUR prot. 37856 del 28/08/2018 - Anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
- Comunicazione USR prot. 15107 del 14-09-2018 - Supplenze di cui al D.M. 131/2007 a.s. 2018/2019 – Tempistica e restituzione posti

questa istituzione scolastica metterà in atto le seguenti procedure per il conferimento delle supplenze relativamente ai posti da coprire.

PROCEDURE RELATIVE ALLE CONVOCAZIONI INVIAE IN DATA 17-09-2018

1. Lunedì 17 settembre 2018 ore 9.30 – invio proposta al docente

Tenuto conto delle numerose convocazioni che questo ufficio dovrà inviare, del personale a disposizione e delle immancabili difficoltà tecniche della piattaforma SIDI, non si garantirà il rispetto di tale orario, pertanto le convocazioni potranno essere inviate in tempi diversi nell'arco della mattinata.

2. Martedì 18 settembre 2018 – verifica delle accettazioni pervenute entro le ore 9.30

Non verranno prese in considerazione accettazioni pervenute oltre tale orario; tuttavia, considerate le difficoltà tecniche relative al server dell'istruzione in giornate così complesse:

- si terrà conto di accettazioni pervenute successivamente solo se si riesca a dimostrare che l'invio è avvenuto entro le 9,30
- non si terrà conto di generiche affermazioni relativamente a mail non pervenute e/o accettazioni inviate in orario ma non pervenute se non supportate da prove oggettive

3. Mercoledì 19 settembre ore 8.00 – presa di servizio da parte del docente

La Scuola affiderà la proposta di contratto ESCLUSIVAMENTE a coloro che:

- Abbiamo inviato accettazione nei tempi stabiliti
- Siano **presenti alle ore 8** o, in alternativa
 - o abbiano inviato persona delegata all'accettazione
 - o abbiano delegato formalmente il DS all'accettazione

PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE CONVOCAZIONI

CONSEGUIMENTO SUPPLENZA – DELEGA – PRESA DI SERVIZIO

- hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione;
- **Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate**
- l'istituto della delega è disciplinato dall'art. 3, comma 2, del Regolamento adottato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007;
- Coloro che abbiano delegato altra persona o il DS, nel caso in cui siano destinatari di proposta, dovranno essere reperibili telefonicamente (sarà fatta una sola telefonata) e disponibili a prendere immediatamente servizio (sarà accettato il tempo strettamente necessario a raggiungere la sede), al fine di garantire il servizio.

POSTI DI SOSTEGNO

In caso di esaurimento degli elenchi del sostegno delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, si ricorre successivamente, a quelli delle altre scuole viciniori nella provincia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del Regolamento.

Infine, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, in subordine allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie di circolo e di istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno, tardivamente, rispetto ai termini prescritti dai provvedimenti di aggiornamento relativi alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di istituto ha titolo prioritario, nel conferimento del relativo incarico, attraverso messa a disposizione.

Ove, infine, esperiti tutti i tentativi di cui sopra, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento, se trattasi di scuola dell'infanzia e primaria e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l'ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la formazione degli elenchi del sostegno, senza la distinzione nelle 4 aree.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SCUOLA PRIMARIA SPEZZONI

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time che residuino dopo le utilizzazioni del personale di ruolo devono essere integrate con le ore di programmazione da attribuire nei contratti a tempo determinato secondo il seguente criterio ed

entro il limite orario massimo previsto dal CCNL. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore.

Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore.

INGLESE

Qualora a seguito della copertura totale dell'organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie di circolo e di istituto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 8 del Regolamento adottato con D.M. 131/2007:

- a. Ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera;
- b. Ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- c. Agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- d. A coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.

Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli **vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.**

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA

Agli insegnanti in attesa di Sentenza definitiva ed ancora iscritti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, qualora in base allo scorrimento delle graduatorie risultino destinatari di un contratto di supplenza annuale verrà conferita la supplenza con apposizione di clausola risolutiva nel contratto. Anche per tali insegnanti, una volta pervenuta la Sentenza definitiva, si procede come al punto b dell'art. 4 comma 1 bis della legge 96/2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ITP

Dovrà essere disposta l'esclusione dalle seconde fasce delle graduatorie d'istituto dei soli insegnanti tecnico pratici destinatari delle sentenze n. 4503 e n. 4507 del 2018, con le quali il Consiglio di Stato ha affermato che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante» e «non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici [...] perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle seconde fasce nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia.»

Nei casi di decisioni giudiziali non più impugnabili (sentenze passate in giudicato), si dovrà ovviamente confermare l'inserimento in II fascia delle G.I. “pleno iure”.

Infine, si dovrà procedere all'inserimento nelle seconde fasce di insegnanti tecnico pratici, **solo** in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

Potrà quindi accadere che le istituzioni scolastiche debbano conferire incarichi a tempo determinato agli insegnanti tecnico pratici in questione. In tal caso, occorre che il relativo contratto di lavoro a tempo determinato sia corredato da apposita clausola risolutiva espressa, che lo condiziona alla definizione del giudizio.

CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO (art.41 CCNL 2016/2018, diplomati magistrali, ITP)

Ai sensi dell'art. 41 del CCNL Scuola 2016/2018, richiamato anche nella Nota Miur Prot. 37856 del 28/08/2018, i contratti a tempo determinato che questa istituzione scolastica andrà a stipulare, pur indicando il termine, conterranno la seguente clausola risolutiva espressa:

“il presente contratto deve intendersi risolto qualora venga individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie d'Istituto”

A tutti coloro che sono in attesa di Sentenza definitiva, alla precedente clausola si aggiungerà:

“il presente contratto deve intendersi risolto qualora ci sia definizione del giudizio favorevole all'Amministrazione (sfavorevole quindi al ricorrente) e/o successive indicazioni da parte di USR e/o MIUR”.

DISPONIBILITÀ SUCCESSIVE

Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del DM 131/2007, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.